COMMISSIONE VI

FINANZE

72.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):

Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (4434);

Provantini ed altri: Norme per il finanziamento e la gestione del fondo assegnato all'Artigiancassa per gli interventi sui programmi delle imprese artigiane (3723);

Righi ed altri: Norme per il finanziamento del Fondo contributi in conto interessi dell'Artigiancassa (3884) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 4, 5

Auleta Francesco (PCI) 4

Ferrari Wilmo (DC), *Relatore* 3, 5

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4

PAG.

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 5

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4181);

Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572);

Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7

PAG.

agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724);

Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865);

Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881);

Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037);

Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038);

Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280);

Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074);

Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427);

Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese (3770) 6

Piro Franco, *Presidente* 6, 8

Bellocchio Antonio (PCI) 8

De Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 7

Usellini Mario (DC), *Relatore* 7

La seduta comincia alle 16.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4434); e delle proposte di legge Provantini ed altri: Norme per il finanziamento e la gestione del fondo assegnato all'Artigiancassa per gli interventi sui programmi delle imprese artigiane (3723); Righi ed altri: Norme per il finanziamento del Fondo contributi in conto interessi dell'Artigiancassa (3884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1989; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Provantini, Donazzon, Macciotta, Montessoro, Quercini, Borghini, Bellocchio, Prandini, Auleta, Grilli, Filippini Giovanna, Caprili, Motetta, Sannella, Francese, Solaroli, Minozzi, Cherchi, Cavagna, Pascolat, Sanfilippo, Recchia, Strada, Picchetti, Di Pietro, Ronzani e Petrocelli: « Norme per il finanziamento e la gestione del fondo assegnato all'Artigiancassa per gli interventi sui programmi delle imprese artigiane »; Righi, Bianchini, Corsi, Balestracci, Castagnetti Pierluigi, Rojch, Orsenigo, Antonucci, Torchio, Bonetti, Rebulla, Ravasio, Rosini, Carrus, Coloni, Soddu, Azzolini e Gelpi: « Norme per il finanziamento del Fondo contributi in conto interessi dell'Artigiancassa ».

Ricordo che i provvedimenti sono già stati esaminati in sede referente, ove il disegno di legge n. 4434, assunto come testo base, è stato adottato con alcune modifiche.

Avverto che le Commissioni bilancio ed attività produttive hanno espresso, rispettivamente il 2 agosto ed il 24 luglio scorsi, parere favorevole sul disegno di legge n. 4434 e che la Commissione affari costituzionali ha espresso il 25 luglio scorso parere favorevole sul disegno di legge e sulle abbinate proposte di legge, nei limiti in cui non contrastino con il medesimo.

L'onorevole Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Desidero esprimere la mia soddisfazione al presidente di questa Commissione per la rapidità con la quale il provvedimento oggi al nostro esame, di notevole importanza, è stato iscritto all'ordine del giorno, subito dopo la sua assegnazione in sede legislativa.

Ritengo che si debbano ribadire le indicazioni espresse dai gruppi politici rappresentati in questa Commissione, già nel corso del dibattito in sede referente, sulla struttura del provvedimento. Riconfermo, inoltre, l'esigenza a suo tempo prospet-

tata, di procedere ad una riorganizzazione dell'istituto di credito per le imprese artigiane e la necessità di approvare soluzioni che consentano un incremento tecnico dei finanziamenti a favore del comparto delle piccole imprese, soprattutto in vista della scadenza del 1° gennaio 1993.

In conclusione, desidero fare mie le osservazioni svolte in seno all'assemblea nazionale degli artigiani di quest'anno, nel corso della quale è stato sostenuto che si deve andare verso un tipo di finanziamento più finalizzato agli scopi da raggiungere ed ai princìpi propri del Fondo speciale per il credito artigiano.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Devo constatare che in questa Commissione esiste un'unanime valutazione, contraria alla proposta del Governo di modificare il tasso di riferimento praticato nell'area centrosettentrionale del paese. Il Governo riteneva opportuno procedere a questa correzione nella convinzione che, data la limitatezza delle risorse disponibili e rimanendo pur sempre il ricorso al fondo dell'Artigiancassa più conveniente rispetto ad altre fonti di finanziamento, si sarebbe potuto consentire un maggior numero di operazioni. Se non si segue tale strada, considerando il *plafond* che ci accingiamo ad approvare, il numero delle operazioni finanziate sarà inevitabilmente inferiore rispetto a quello che si sarebbe potuto avere con un tasso diverso.

Aggiungo che questa Commissione affronta l'esame del provvedimento relativo all'Artigiancassa alla vigilia della presentazione del disegno di legge finanziaria ed il Ministero del tesoro non può escludere che nel corso del relativo esame i fondi globali siano ulteriormente modificati, soprattutto in considerazione del fatto che il disegno di legge finanziaria non potrà non tenere conto del pesante fabbisogno tendenziale.

Con questa premessa esplicita, esprimo il consenso del Governo al provvedimento e la volontà di pervenire rapidamente ad una riforma dell'Artigiancassa affinché quest'ultima possa raggiungere un'operatività più ampia di quella che si registra attualmente e le imprese minori possano godere di quell'innovazione finanziaria che in precedenza solo la grande impresa ha conosciuto. Tale riforma è auspicabile anche perché non vengano a scaricarsi sulle spalle degli artigiani e sul bilancio dello Stato gli effetti di politiche clientelari che hanno indotto l'Artigiancassa a procedere ad un numero di assunzioni inverosimili, soprattutto se si considera che tale istituto – in particolare la sua sede centrale – svolge competenze molto limitate. I costi fissi che tale azienda fa registrare costituiscono un esempio da non ripetere, in particolar modo per un istituto pubblico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO AULETA. Il gruppo comunista prende atto dell'impegno assunto dal Governo di dar corso ad una riforma radicale di alcuni istituti riguardanti, in particolare, una categoria che riteniamo per taluni aspetti meritevole di maggiore attenzione da parte del Parlamento. Siamo, peraltro, dell'avviso che si debba procedere celermente all'approvazione del provvedimento che, nonostante le lacune che presenta, è atteso dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per il lavoro svolto ed il Governo per la comprensione dimostrata di fronte ad una situazione di emergenza che giustifica l'approvazione del provvedimento in esame. Per quanto mi riguarda, condivido l'esigenza di una riforma dell'Artigiancassa, alla quale si sono riferiti sia il relatore Ferrari sia il rappresentante del Governo, e ritengo che tale riforma sia necessitata dalla qualità degli investimenti richiesti dal settore artigianale, che rappresentano qualcosa di ben diverso dalle nicchie residuali alle quali si pensava un tempo. Ribadisco, quindi, la convinzione che si debba senz'altro attuare la modifica di questa particolare forma di

erogazione di incentivi agli investimenti, che avremo modo di affrontare nel prosieguo dei nostri lavori. Nel frattempo questa Commissione, con il suo atteggiamento responsabile, rende possibile fornire una risposta alle esigenze esistenti.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 4434, con le modifiche già adottate in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4434 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

(È approvato).

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento « Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 », iscritto, ai fini del bilancio triennale, 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale; poi sospenderò brevemente la seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane » *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (4434):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 3723 e 3884.

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciampaglia, Colucci, D'Amato Carlo, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Galli, Grillo Luigi, Maccheroni, Monello, Pascolat, Patria, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rossi Di Montelera, Rubinacci, Serra, Serrentino, Trabacchi, Umidi Sala e Usellini.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 17,10.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4181); Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 lugliio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572); Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724); Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865); Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881); Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037); Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038); Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280); Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074); Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427); Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese (3770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mazzola ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1989; e dei deputati Patria ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ermelli Cupelli: « Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta »; Savio: « Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta »; Auleta ed altri: « Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria »; Rossi di Montelera ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ferrarini ed altri: « Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto »; Poli Bortone ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate »; Ferrari Wilmo ed altri: « Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Ceruti e Lanzinger: « Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Borruso: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di martedì scorso era stato rivolto un invito al Governo affinché provvedesse entro la giornata di oggi a trasmettere lo schema del documento conclusivo dei lavori della commissione di studio istituita presso i Ministeri delle finanze e di grazia e giustizia.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non è in grado di definire oggi un orientamento procedurale in ordine alla possibilità di avanzare proposte emendative frutto del lavoro della citata commissione di studio, che non ha potuto ancora concludere i suoi lavori.

A questo punto il Governo, data l'urgenza di approvare il provvedimento all'esame di questa Commissione, propone di procedere alla votazione del testo della proposta di legge n. 4181 trasmessa dal Senato, pur dichiarandosi disponibile a valutare l'eventualità di un ampliamento del provvedimento medesimo. Rappresenta, inoltre, l'opportunità di separare le due questioni e procedere nel senso di approvare rapidamente e senza modifiche il testo trasmesso dal Senato, anche per rispondere alle aspettative del settore, stralciando la restante parte della materia che potrà così essere correlata ai lavori della commissione di studio prima richiamata.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Esprimo il mio rammarico per la posizione assunta oggi dal Governo, che fa seguito ad una serie di indicazioni di tutt'altro tipo (di cui l'ultima risale solo a due giorni fa).

A mio avviso, se l'esecutivo avesse voluto scegliere l'ipotesi prospettata oggi, avrebbe dovuto farlo sin dall'inizio, senza istituire la commissione di studio. Si tratta, pertanto, di una scelta contraddittoria che non permette di valutare ade-

guatamente i provvedimenti di iniziativa parlamentare che si sono succeduti rispetto al testo approvato dal Senato. A quest'ultimo scopo ritengo opportuno un riesame dei provvedimenti in Comitato ristretto, sede nella quale si potranno acquisire le valutazioni politiche ed approfondire ulteriormente le questioni emerse finora. Si potrebbe convocare fin da oggi il Comitato ristretto per martedì 2 ottobre prossimo, alle ore 19.

ANTONIO BELLOCCHIO. Se la volontà del legislatore fosse stata quella di approvare il testo licenziato dal Senato, l'avrebbe fatto da tempo; era nostro intendimento, invece, varare un provvedimento più valido per venire incontro alle attese dei contribuenti. Prendo atto della posizione del Governo e concordo con la proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di convocare una riunione del Comitato ristretto per martedì 2 ottobre prossimo alle ore 19, per le finalità indicate dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali l'8 ottobre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO